



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 161 DEL 6 GIUGNO 2017

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

ALLEGATI

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale pubblicato dalla F.I.G.C.: **COMUNICATO UFFICIALE N.177/AA** Inerente provvedimenti disciplinari a carico della Società A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016 e del calciatore Francesco COZZA.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 5 giugno 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|---------|-------------|
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.14 a carico di:

Sig. CURIA GAETANO, calciatore matricola 4.235.512, tesserato nella Stagione sportiva 2016-2017 per la società Polisportiva Mirto Crosia, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1Bis, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'art.40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto nella stessa stagione sportiva la richiesta di tesseramento sia per la Società U.S. Crosia che per la Società Polisportiva Mirto Crosia.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°11518/515 pfi 16-17 CS/MB/sds del 18.04.2017.

DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto;

VISTA la nota del Comitato Regionale Calabria FIGC-LND che trasmette la documentazione dalla quale emerge la violazione dell'art. 40, comma 4, delle NOIF da parte del calciatore Curia Gaetano;

VISTA la copia della richiesta aggiornamento posizione tesseramento alla FIGC n. DL5198026 del calciatore Curia Gaetano, trasmessa dalla Pol. Mirto Crosia il 27/07/2016;

VISTA la copia della richiesta aggiornamento posizione tesseramento alla FIGC n. DL5000738 del calciatore Curia Gaetano, trasmessa dalla U.S. Krosia il 02/08/2016;

VISTO il provvedimento di annullamento del tesseramento del calciatore Curia Gaetano comunicato dal Comitato Regionale Calabria il 05/08/2016 alla Società U.S. Krosia;

CONSIDERATO che, per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Sig. CROSIA Gaetano, dalla scheda AS400 risulta che lo stesso, nato il 20/10/1986 – matricola 4.235.512 -, è tesserato, quale giocatore, per la stagione sportiva 2016-2017 per la Società Pol. Mirto Crosia, a decorrere dal 27/07/2016;

LETTA la relazione e i relativi allegati del Collaboratore della Procura Federale Dott. Walter Moretti, dalla quale emerge in relazione alla escussione dei testi che:

1 – il Sig. DIACO DOMENICO, Presidente della U.S. Krosia, dichiarava di avere parlato personalmente con il Sig. Curia Gaetano per prendere accordi per tesserarlo nella propria Società e di avere dopo delegato il segretario della Società Sig. Ferraro Domenico, che si occupa dei tesseramenti, di predisporre la relativa pratica. Dichiarava di non avere seguito l'iter successivo e di essersi limitato a firmare solo la richiesta di tesseramento. Dichiarava infine di non essere a conoscenza che il calciatore Curia Gaetano era stato tesserato con altra società;

2 - il Sig. FERRARO DOMENICO, Segretario della U.S. Crosia, dichiarava di occuparsi personalmente del tesseramento dei giocatori e che il Sig. Crosia Gaetano, dopo avere preso accordi con il Presidente della Società, firmava la richiesta di tesseramento il 06 luglio 2016, ma detta richiesta veniva inviata al C.R. Calabria in data 1° agosto assieme ad altre richieste di tesseramento. Dichiarava ancora di non essere a conoscenza che il giocatore Curia Gaetano era stato tesserato con altra società, e che lo stesso non aveva mai preso parte agli allenamenti della squadra della U.S. Crosia;

3 - il Sig. TAVERNISE DAVIDE, Segretario della Polisportiva Mirto Crosia all'epoca dei fatti, dopo avere dichiarato di essere in atto Presidente della Società dopo essere stato segretario della stessa dal luglio al novembre 2016, precisava di conoscere il calciatore Curia Gaetano per essere stato lo stesso tesserato per la Società nelle precedenti stagioni e di avere provveduto a predisporre anche per la s.s. 2016-2017 la pratica di tesseramento che, sottoscritta dal giocatore e dal Presidente dell'epoca Sig. Brunetti Eugenio, aveva trasmesso la richiesta al C.R. Calabria il 27/07/2016, ricevendo la convalida del tesseramento dopo due giorni;

4 - il Sig. BRUNETTI EUGENIO, Presidente della Pol. Mirto Crosia all'epoca dei fatti, dichiarava che dei tesseramenti si occupava l'allora Segretario, oggi Presidente della Società, Sig. Tavernise Davide, di essersi limitato a firmare la richiesta di tesseramento del calciatore Curia Gaetano e di non essere a conoscenza che lo stesso aveva firmato la richiesta di tesseramento a favore della U.S. Crosia, ma di avere appreso dallo stesso calciatore che quest'ultima società aveva manifestato qualche interesse nei suoi confronti, ma che lui non aveva assolutamente firmato alcuna richiesta di tesseramento;

5 - Sig. CURIA GAETANO, dichiarava di essere tesserato per la Soc. Polisportiva Mirto Crosia e di avere in precedenza firmato la richiesta di tesseramento per la Soc. U.S. Crosia; di non avere informato la Pol. Mirto Crosia di avere firmato anche per la U.S. Crosia, in quanto, dopo avere firmato aveva personalmente chiamato il C.R. Calabria, Ufficio tesseramenti, per sapere se la U.S. Crosia avesse provveduto a richiedere il suo tesseramento e avendo ricevuto risposta negativa non aveva ritenuto di comunicare alcunchè alla Pol. Mirto Crosia. Dichiarava infine di non avere informato la U.S. Crosia che aveva firmato per la Pol. Mirto Crosia e di essere responsabile di quanto accaduto;

RITENUTO che dalla complessiva indagine compiuta e dalle prove testimoniali acquisite appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dal seguente soggetto:

- Sig. **CURIA GAETANO**, calciatore matricola 4.235.512, tesserato nella Stagione sportiva 2016-2017 per la società Polisportiva Mirto Crosia, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1Bis, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'art.40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto nella stessa stagione sportiva la richiesta di tesseramento sia per la Società U.S. Crosia che per la Società Polisportiva Mirto Crosia;

PRESO ATTO che successivamente alla comunicazione conclusione indagini il Sig. Curia Gaetano non ha presentato alcuna memoria né ha chiesto di essere sentito dalla Procura Federale, non svolgendo quindi alcuna attività difensiva;

VISTO l'art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia sportiva;

VISTA la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Felice Crosta;

HANNO DEFERITO

A questo Tribunale Federale Territoriale:

- il Sig. **CURIA GAETANO**, calciatore matricola 4.235.512, tesserato nella stagione sportiva 2016-2017 per la società Polisportiva Mirto Crosia, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1Bis, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'art.40, c.4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto nella stessa stagione sportiva la richiesta di tesseramento sia per la Società U.S. Crosia che per la Società Pol. Mirto Crosia. Violazione descritta in parte motiva.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 05 giugno 2017 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri.

Nessuno è comparso per il deferito.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato per il deferito CURIA Gaetano la richiesta di tre mesi di squalifica.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto della richiesta del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga al calciatore CURIA Gaetano mesi CINQUE di squalifica, sansione così determinata in ragione del principio di afflittività della pena.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico :

dei Sig.ri SCULCO Mario Presidente della F.C. Cirò, CRITELLI Vincenzo Segretario per la F.C. Cirò, e della Società F.C. CIRO'. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°11496/517 pfi 16-17 CS/MB/sds del 18.04.2017.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto;

-letti gli atti del procedimento n. 517 pfi 2016/2017 avente ad oggetto: *“Mancato tesseramento di un tecnico abilitato dal settore tecnico FIGC da parte della Società CIRO' partecipante al campionato di 1^ cat., nonostante due solleciti effettuati da parte del CR Calabria”.*

Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 12.12.2016 al n. 517 pfi 16-17.

o s s e r v a n o q u a n t o s e g u e

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- 1) denuncia e trasmissione atti da parte del Presidente del C.R. Calabria;
- 2) richiesta di adempiere all'obbligo del tesseramento tecnico responsabile prima squadra, trasmessa alla F.C. CIRO' dal C.R. CALABRIA il 21 settembre 2016, con prova di ricevuta atti;
- 3) seconda richiesta di adempiere all'obbligo del tesseramento tecnico responsabile prima squadra, trasmessa alla F.C. CIRO' dal C.R. CALABRIA il 18 ottobre 2016, con prova di ricevuta atti;
- 4) foglio censimento della F.C. CIRO' per la stagione 2016/17;
- 5) estratto AS 400 riferibile al Tecnico Sig. MORISE Antonio;
- 6) referto arbitrale gara CIRO' – BIANCHI DILETTANTISTICA del 13.11.2016 e distinta-gara F.C. CIRO' detta gara, con e-mail di accompagnamento trasmissione atti da parte del C.R. Calabria.

-Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopraindicati ed acquisiti appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

per il Sig. **SCULCO Mario**, Presidente della F.C. CIRO' nella corrente stagione sportiva, la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'articolo 44, comma 3, del Regolamento della L.N.D., dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. – s.s. 2016/2017, lettere b) e c), per avere inadempito all'obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante due solleciti a tal fine pervenuti dal C.R. Calabria, nonché per avere consentito o comunque non impedito al Sig. Morise Antonio (indicato quale “Allenatore iscritto all'Albo” nell'Organigramma del foglio di censimento della Società dallo stesso Presidente sottoscritto per la corrente stagione sportiva) di assumere le vesti di allenatore della prima squadra in occasione della gara CIRO'-BIANCHI DILETTANTISTICA del 13.11.2016, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone B., nonostante lo stesso fosse in difetto di tesseramento;

per il Sig. **MORISE Antonio**, (Allenatore di base, codice 42.760), non tesserato nella stagione sportiva 2016-2017 per alcuna società, la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dal C.U. n. 84 della L.N.D. – s.s. 2016/2017, lettere b) e c), per avere prestato, nel corso della corrente stagione sportiva la propria attività di allenatore a favore della Società F.C. CIRO' in assenza di tesseramento per detta Società e per l'effetto anche di accordo economico, pur essendo indicato quale “Allenatore iscritto all'Albo” nell'Organigramma del foglio di censimento della Società sottoscritto dal Presidente per la corrente stagione sportiva e pur avendo assunto le vesti di allenatore della prima squadra in occasione, della gara CIRO'-BIANCHI DILETTANTISTICA del 13.11.2016, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone B., nonostante lo stesso fosse in difetto di tesseramento;

per il Sig. **CRITELLI Vincenzo**, (Segretario per la F.C. CIRO' così come indicato nell'Organigramma del foglio di censimento della Società sottoscritto dal Presidente per la corrente stagione sportiva), la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara CIRO'-BIANCHI DILETTANTISTICA del 13.11.2016, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone B, in cui è stato impiegato il Tecnico Morise Antonio, sebbene non tesserato per la Società, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del tecnico stesso consegnata al Direttore della Gara;

-Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della società **F.C. CIRO'** per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ex art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S.

-Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai predetti soggetti e regolarmente ricevuta dagli stessi;

-Rilevato che alcuna deduzione difensiva è stata fornita, nei termini indicati, dai soggetti destinatari dell'avviso di conclusione indagini, e che tali termini sono ormai scaduti;

-Considerato che per la violazione ascritta al Sig. Morise Antonio, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, si provvede con autonomo atto di deferimento avanti alla competente Commissione Disciplinare per il Settore Tecnico;

-Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del C.G.S. e 43, comma 6, delle N.O.I.F.;

-Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Luca Sanzi;

HANNO DEFERITO

a questo Tribunale Federale Territoriale :

1)-il Sig. SCULCO Mario, Presidente della F.C. CIRO' nella corrente stagione sportiva, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'articolo 44, comma 3, del Regolamento della L.N.D., dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. – s.s. 2016/2017, lettere b) e c), per avere inadempito all'obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante due solleciti a tal fine pervenuti dal C.R. Calabria, nonché per avere consentito o comunque non impedito al Sig. Morise Antonio (indicato quale "Allenatore iscritto all'Albo" nell'Organigramma del foglio di censimento della Società dallo stesso Presidente sottoscritto per la corrente stagione sportiva) di assumere le vesti di allenatore della prima squadra in occasione della gara CIRO'-BIANCHI DILETTANTISTICA del 13.11.2016, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone B., nonostante lo stesso fosse in difetto di tesseramento;

2)-il Sig. CRITELLI Vincenzo, Segretario per la F.C. CIRO' così come indicato nell'Organigramma del foglio di censimento della Società sottoscritto dal Presidente per la corrente stagione sportiva, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara CIRO'-BIANCHI DILETTANTISTICA del 13.11.2016, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone B, in cui è stato impiegato il Tecnico Morise Antonio, sebbene non tesserato per la Società, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del tecnico stesso consegnata al Direttore della Gara;

3)-la società F.C. CIRO' a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, i soggetti avvisati Signori SCULCO Mario (Presidente), MORISE Antonio (Allenatore), CRITELLI Vincenzo (Segretario).

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 5 giugno 2017 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale:

-il sostituto Procuratore Federale avv. Antonio Quintieri;

-il sig Sculco Mario, anche in qualità di Presidente della Società F.C. Cirò, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario;

-Il sig. Critelli Vincenzo;

-l'Avv. Antonio Amato, quale legale di tutti i deferiti.

Prima dell'inizio del dibattimento tutti gli incolpati, in proprio ed in qualità, hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S.

-per Sculco Mario mesi tre di inibizione da ridursi a mesi uno;

-per Critelli Vincenzo mesi tre di inibizione da ridursi a mesi uno;

-per la società F.C. CIRO' l'ammenda di € 400,00, da ridursi ad euro 200,00.

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, del C.G.S..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga:

-al Sig. SCULCO Mario, Presidente della F.C. Cirò, mesi UNO d'inibizione;

-al Sig. CRITELLI Vincenzo, segretario della F.C. Cirò, mesi UNO d'inibizione;

-alla società la Società F.C. CIRO' l'ammenda di € 200,00.

L'ammenda, di cui al presente comunicato, ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi